Spedizione in abbonamento postale **Anno 93° — Numero 148**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 28 giugno 1952 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 148 DEL 28 GIUGNO 1952:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 28: **Ministero del tesoro - Cassa depositi e prestiti - Sezione autonoma di credito comunale e provinciale:** 109ª estrazione di cartelle ordinarie 4 %.

(2826)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 29: **Fabbrica italiana magneti Marelli, società per azioni, in Milano:** Estrazione premi. — **Società elettrica maremmana, anonima, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 3 giugno 1952. — **Tramvie elettriche bresciane, società per azioni, in Brescia:** Obbligazioni sorteggiate il 29 maggio 1952. — **Ing. C. Olivetti e C., società per azioni, in Ivrea:** Obbligazioni sorteggiate il 18 maggio 1952. — **Società dell'alluminio italiano, azionaria, in Borgofranco d'Ivrea:** Obbligazioni sorteggiate il 28 maggio 1952. — **Compagnia fondiaria regionale, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 3 giugno 1952. — **« La Centrale » Società per il finanziamento di imprese elettriche e telefoniche, per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 6 giugno 1952. — **Società stabilimenti Gabellini, per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 2 giugno 1952. — **« S.A.I.P.R.A. » Società per Azioni Italiana Pezzi Ricambio, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 maggio 1952. — **Municipio di Ferrara:** Obbligazioni sorteggiate il 3 giugno 1952. — **Unione esercizi elettrici, società per azioni, in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate l'11 giugno 1952 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Cotonificio udinese, società per azioni, in Udine:** Obbligazioni sorteggiate il 3 giugno 1952. — **Società meridionale di elettricità, per azioni, in Napoli:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 26 maggio 1952 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società per azioni industrie tessili, in Biella:** Obbligazioni sorteggiate il 26 maggio 1952. — **Cantieri navali di Taranto, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 9 giugno 1952. — **Società per azioni Strade Ferrate secondarie meridionali, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 6 giugno 1952. — **Società anonima seterie Athos Maestosi, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 10 giugno 1952.

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi alle ore 9,30 al Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il signor Behar Shtylla, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario della Repubblica Popolare di Albania.

Roma, addì 19 giugno 1952

(2980)

Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi alle ore 10 al Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il signor Cesar Pina Barinas, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario della Repubblica Dominicana.

Roma, addì 19 giugno 1952

(2979)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 giugno 1952, n. 662.

Autorizzazione all'Amministrazione finanziaria alla spesa di lire 525.000.000 per la sottoscrizione di nuove azioni della Società per azioni « Azienda Tabacchi Italiani » (A.T.I.).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione finanziaria è autorizzata a sottoscrivere nuove azioni della Società per azioni Azienda Tabacchi Italiani (A.T.I.) fino alla concorrenza di lire 525.000.000.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione della presente legge verrà provveduto con una aliquota delle maggiori entrate di cui al quinto provvedimento legislativo di variazioni al bilancio dell'esercizio finanziario 1950-51.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 giugno 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 24 giugno 1952, n. 663.

Modificazioni all'art. 1 della legge 7 dicembre 1951, numero 1513, concernente l'integrazione dei bilanci comunali e provinciali per l'anno 1951.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ammontare destinato ai contributi in capitale a carico dello Stato, previsto dall'art. 1 della legge 7 dicembre 1951, n. 1513, in favore dei Comuni e delle Provincie, è elevato da lire 7 miliardi e mezzo a lire 11 miliardi.

Art. 2.

La maggiore spesa di lire 3 miliardi e mezzo, di cui al precedente articolo, verrà fronteggiata a carico dell'esercizio 1950-51 con il fondo speciale iscritto al capitolo n. 459 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 giugno 1952

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI — PELLA — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 26 giugno 1952, n. 664.

Ammasso per contingente del grano raccolto nel 1952.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ammasso del frumento di produzione nazionale del raccolto 1952, sarà effettuato per contingente, anzichè per la totalità del prodotto come previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 maggio 1947, n. 439, ratificato, con modificazioni, con la legge 11 febbraio 1952, n. 69.

Il contingente nazionale sarà determinato dal Ministro per l'agricoltura di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Per l'esecuzione dell'ammasso di cui al precedente articolo sono richiamate in vigore le disposizioni contenute nella legge 10 luglio 1951, n. 541.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 giugno 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI — ZOLI — CAMPILLI — PELLA — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1952, n. 665.

Costituzione del Consorzio Veneto di Lavoro « Co.Ve.La. » con sede in Padova, ed approvazione dello statuto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanate in esecuzione di essa;

Vista l'istanza del presidente del Consorzio Veneto di Lavoro « Co.Ve.La. », con sede in Padova, in data 7 agosto 1951, con la quale si chiede la costituzione del Consorzio stesso e l'approvazione dello statuto organico;

Udito il parere del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, espresso in via d'urgenza nella seduta del 12 febbraio 1952, ai sensi dell'art. 19 lettera *b*) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' costituito il Consorzio Veneto di Lavoro « Co. Ve.La. », con sede in Padova, ed è approvato il relativo statuto, composto di trentadue articoli, che, visto e firmato dal Ministro proponente, viene allegato al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1952

EINAUDI

RUBINACCI — ALDISIO

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1952
Atti del Governo, registro n. 54, *foglio n.* 86. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1952, n. 666.

Modalità per l'estensione al personale direttivo ed insegnante degli Istituti e delle Scuole d'arte delle disposizioni del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642, ratificato, con modificazioni, con la legge 28 aprile 1950, n. 285.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642, ratificato, con modificazioni, con la legge 28 aprile 1950, n. 285;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La carriera dei professori degli Istituti d'arte e delle Scuole d'arte di 2° e di 1° grado, secondo la classificazione disposta dal regio decreto-legge 21 gennaio 1935, n. 58, e successive variazioni ed aggiunte, è stabilita in conformità della tabella annessa al presente decreto, firmata dal Ministro proponente e dal Ministro per il tesoro.

Per le promozioni al grado finale della carriera, l'anzianità nel grado precedente è ridotta a otto anni per i professori cui sia attribuita la qualifica di merito distinto, in base ad apposito concorso per titoli da effettuare secondo le norme che saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 2.

I professori ordinari degli Istituti e Scuole predette sono collocati nel grado e con lo stipendio che loro compete in base all'anzianità acquisita alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Qualora, per effetto del nuovo inquadramento, sia attribuito uno stipendio inferiore a quello già percepito, la differenza sarà conservata come assegno personale utile a pensione, ma riassorbibile con i successivi aumenti.

Art. 3.

I direttori degli Istituti d'arte di Firenze, Venezia, Napoli e Palermo possono essere promossi al grado 5°, i direttori degli Istituti d'arte di Faenza, Sassari ed Urbino e delle Scuole d'arte di 2° grado, di cui al regio decreto-legge 21 gennaio 1935, n. 58, e successive variazioni ed aggiunte, possono essere promossi al grado 6°, i direttori delle Scuole d'arte di 1° grado, di cui al predetto regio decreto-legge, possono essere promossi al grado 7°.

Le promozioni, di cui al comma precedente, avvengono per merito comparativo, dopo almeno otto anni di servizio direttivo nel grado inferiore e nella aliquota di un decimo dei posti previsti dagli organici dei direttori di ciascun gruppo di Istituti o Scuole.

Qualora i posti in organico non raggiungessero il numero di dieci, sarà ugualmente riservato un posto per la promozione al grado superiore per merito comparativo.

Art. 4.

Per lo scrutinio annuale degli aventi titolo al grado superiore, ai sensi del precedente articolo, il Ministro per la pubblica istruzione nomina una Commissione, composta dal direttore generale per le Antichità e belle arti, da tre ispettori centrali del Ministero della pubblica istruzione, dei quali almeno due saranno scelti tra gli ispettori centrali delle Antichità e belle arti, e dal capo della corrispondente divisione del Ministero.

Di detta Commissione fa inoltre parte un funzionario della carriera amministrativa centrale del Ministero, con funzioni di segretario.

Art. 5.

Le norme, di cui al presente decreto, si applicheranno con la medesima decorrenza del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1952

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI
PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1952
Atti del Governo, registro n. 54, *foglio n.* 89. — FRASCA

TABELLA A

Carriera dei professori degli Istituti e Scuole d'arte

1. — Istituti d'arte di Firenze, Venezia, Napoli, Palermo.

Professore di prima nomina	grado 9°, gruppo A	
dopo cinque anni di servizio	» 8°	
dopo tredici anni di servizio	» 7°	
dopo venticinque anni di servizio	» 6°	

2. — Istituti d'arte di Urbino, Modena, Massa, Parma, Perugia, Lucca, Faenza, Sassari.

Professore straordinario	grado 10°, gruppo A
dopo tre anni di servizio	» 9°
dopo nove anni di servizio	» 8°
dopo quindici anni di servizio	» 7°
dopo ventisette anni di servizio	» 6°

3. — Scuole d'arte di secondo grado.

Professore straordinario	grado 10°, gruppo A
dopo tre anni di servizio	» 9°
dopo nove anni di servizio	» 8°
dopo ventun anni di servizio	» 7°

4. — Scuole d'arte di primo grado.

Professore straordinario	grado 11°, gruppo A
dopo tre anni di servizio	» 10°
dopo otto anni di servizio	» 9°
dopo venti anni di servizio	» 8°

Il Ministro per la pubblica istruzione
SEGNI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 1952, n. 667.

Assegnazione di rendita pubblica a favore della Mensa vescovile di Termoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 7 luglio 1866, n. 3036, con il relativo regolamento approvato con regio decreto 21 luglio 1866, n. 3070;

Vista la legge 15 agosto 1867, n. 3848, ed il relativo regolamento 22 agosto stesso anno, n. 3852;

Vista la legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato *P*;

Visto il regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1689;

Visto il regio decreto 1° maggio 1930, n. 695;

Vista la legge 22 gennaio 1931, n. 28;

Vista la liquidazione della rendita dovuta alla Mensa vescovile di Termoli in corrispettivo dei beni immobili appresi dal Demanio dello Stato ai fini della conversione in rendita pubblica;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

La rendita dovuta alla Mensa vescovile di Termoli in corrispettivo dei beni immobili appresi dal Demanio dello Stato è accertata nella somma di L. 650,72.

Art. 2.

Dal fondo di rendita sul Gran Libro del Debito pubblico, istituito con regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1689, intestato al Demanio dello Stato, sarà trasferita con decorrenza dal 1° gennaio 1952, all'Ente ecclesiastico indicato nel precedente articolo, la rendita 3,50 % ad esso come sopra assegnata.

Art. 3.

Per le rate di rendita dovute a tutto il 31 dicembre 1951 è assegnata alla Mensa vescovile di Termoli la somma netta di L. 61.340,50.

Art. 4.

La somma indicata nel precedente articolo sarà prelevata dal capitolo 302 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario corrente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1952

EINAUDI

VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1952
Atti del Governo, registro n. 54, foglio n. 87. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1952, n. 668.

Istituzione di un Consolato generale di 1ª categoria in Addis Abeba (Etiopia) e soppressione della cancelleria consolare presso l'Ambasciata in Addis Abeba (Etiopia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;

Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito un Consolato generale di 1ª categoria in Addis Abeba (Etiopia) con la seguente circoscrizione territoriale: il Territorio dello Stato.

Art. 2.

La cancelleria consolare presso l'Ambasciata in Addis Abeba (Etiopia) è soppressa.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto a decorrere dal 1° marzo 1952.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1952
Atti del Governo, registro n. 54, foglio n. 88. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1952, n. 669.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Savona ad acquistare un appezzamento di terreno da adibire a campo sperimentale per l'agricoltura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali della economia, modificato con il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 1/38 del 30 gennaio 1952, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Savona ha stabilito di acquistare un appezzamento di terreno da adibire a campo sperimentale per l'agricoltura;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Savona è autorizzata ad acquistare dalle sorelle signore Grigolatti Lia Carla in Crucitti e Grigolatti Gabriella in Comanedi un appezzamento di terreno di mq. 7000 circa, alle condizioni previste nella deliberazione n. 1/38 del 30 gennaio 1952.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1952

EINAUDI

CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *giugno* 1952
Atti del Governo, registro n. 54, *foglio n.* 89. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 1952, n. 670.

Autorizzazione alla Lega italiana per la lotta contro i tumori ad accettare una donazione.

N. 670. Decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1952, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Lega italiana per la lotta contro i tumori, viene autorizzata ad accettare dalla signora Laura Donati fu Vittorio, vedova Borasio, la donazione di nominali lire dieci milioni in titoli del Prestito della ricostruzione 5 %.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *giugno* 1952
Atti del Governo, registro n. 54, *foglio n.* 84. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1952, n. 671.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa « del Divin Maestro » della Pia Società delle Figlie di San Paolo, con sede in Alba (Cuneo).

N. 671. Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa « del Divin Maestro » della Pia Società delle Figlie di San Paolo, con sede in Alba (Cuneo) e la Casa anzidetta viene autorizzata ad accettare la donazione disposta dall'Istituto « Pia Società delle Figlie di San Paolo » in Roma, consistente in quattro appezzamenti di terreno situati in Alba, con entrostanti tre fabbricati, il tutto valutato L. 5.247.600.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *giugno* 1952
Atti del Governo, registro n. 54, *foglio n.* 24. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1952.

Approvazione del regolamento comunale di navigazione sui laghi di Avigliana (Torino) a norma dell'art. 231 del regolamento per la navigazione interna.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 21 e 231 del Codice della navigazione;

Visto il regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631,

Considerata l'opportunità di approvare il regolamento di navigazione sui laghi di Avigliana deliberato dal comune di Avigliana (Torino);

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato il regolamento comunale di navigazione sui laghi di Avigliana (Torino) adottato dal Consiglio comunale del Comune omonimo in data 10 novembre 1951

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° aprile 1952

Il Ministro per i trasporti
MALVESTITI

Il Ministro per l'interno
SCELBA

(2919)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1952.

Conferma di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali con sede in Roma, approvato con regio decreto 25 novembre 1940, n. 1955;

Considerato che i signori dott. Cesare Gra, nominato sindaco effettivo del predetto Consorzio con decreto 27 dicembre 1950, e dott. Ruggero Mastrangelo, nominato sindaco supplente con decreto 14 maggio 1949, sono scaduti dalle rispettive cariche per compiuto periodo;

Vista l'urgenza;

Decreta:

Il dott. Cesare Gra e il dott. Ruggero Mastrangelo sono confermati rispettivamente sindaco effettivo e sindaco supplente del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, con sede in Roma, e resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1954.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 maggio 1952

Il Ministro: PELLA

(3016)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1952.

Inizio del pagamento delle pensioni e degli altri assegni col nuovo sistema meccanografico nelle provincie di Ancona, La Spezia, Pavia, Sondrio e Venezia.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 3 febbraio 1951, n. 38, riguardante la emissione meccanografica dei titoli di spesa afferenti il servizio delle pensioni ed il pagamento del debito vitalizio dello Stato e delle Aziende e Amministrazioni autonome di Stato a mezzo di assegni di conto corrente postale di serie speciale;

Visto il relativo regolamento approvato con decreto Presidenziale del 31 maggio 1951, n. 362;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 10 della legge anzidetta, occorre stabilire la decorrenza dell'attuazione di tale nuovo sistema di pagamento in alcune Provincie;

Decreta:

Articolo unico.

Presso gli Uffici provinciali del Tesoro di Ancona, La Spezia, Pavia, Sondrio e Venezia il pagamento delle pensioni e degli altri assegni congeneri sarà disposto mediante assegni di conto corrente postale di serie speciale — emessi con sistema meccanografico, ai sensi della legge 3 febbraio 1951, n. 38 — a cominciare dalle rate con scadenze successive al 1° luglio 1952.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 13 giugno 1952

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1952
Registro n. 14, *foglio n.* 104. — GRIMALDI

(3089)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa « Aldo Brosio » con sede in Asti

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 18 giugno 1952, la Società cooperativa « Aldo Brosio », con sede in Asti, costituita con atto 25 settembre 1945 del dott. Piero Bourlot, notaio in Torino, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina del liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(2994)

Scioglimento della Società cooperativa lavoranti legno con sede in Asti

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 18 giugno 1952, la Società cooperativa lavoranti legno, con sede in Asti, costituita con atto in data 21 maggio 1946 per notaio dott. Carlo Krieg in Asti, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina del liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da sistemare.

(2995)

Scioglimento della Società cooperativa « Edile Piemontese » con sede in Asti

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 18 giugno 1952, la Società cooperativa Edile Piemontese, con sede in Asti, costituita con atto in data 5 ottobre 1946, per notaio dott. Giovanni Massano, in Asti, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, senza che sia necessaria la nomina del liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(2996)

Scioglimento della Società Cooperativa Esportazione Importazione Piemontese « C.E.I.P. », con sede in Asti

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 18 giugno 1952, la Società Cooperativa Esportazione, Importazione Piemontese « C.E.I.P. », con sede in Asti, costituita con atto in data 5 novembre 1946, per notaio dottor Giovanni Massano, in Asti, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza che occorra la nomina del liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(2997)

Scioglimento della Società cooperativa « Santa Maria del Riposo », con sede in Baia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 18 giugno 1952, la Società cooperativa « Santa Maria del Riposo », con sede in Baia (Napoli), costituita con atto in data 4 ottobre 1945 per notaio Giovanni Oriani, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, senza che sia necessaria la nomina del liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(2998)

Scioglimento della Società cooperativa fra danneggiati di guerra di Soria, con sede in Pesaro

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 18 giugno 1952, è stata sciolta, ai sensi dell'articolo 2544 del Codice civile, la Società cooperativa fra danneggiati di guerra di Soria, con sede in Pesaro, costituita con atto 15 maggio 1946 del notaio Bruno Checchi, senza far luogo alla nomina del liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(2999)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 51.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 22 — Data: 4 dicembre 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cagliari — Intestazione: Pani Vincenza fu Simone — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 4600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 25 — Data: 24 ottobre 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Frosinone — Intestazione: Amicarelli Adolfo fu Alfonso — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Rendita L. 750.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 26 — Data: 17 aprile 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ancona — Intestazione: Pespani Domenico — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Rendita L. 5005.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1463 — Data: 11 settembre 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Montiglio Matteo fu Lamberto — Titoli del Debito pubblico: Redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 444 — Data: 7 giugno 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Reggio Calabria — Intestazione: Martino Giuseppe di Demetrio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 547 — Data: 12 giugno 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pescara — Intestazione: Lombardi Giuliano — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 32 — Data: 5 marzo 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Siracusa — Intestazione: Vaccarisi Sebastiano fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 56 — Data: 28 dicembre 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ascoli Piceno — Intestazione: Mosciotti Ermelinda fu Enrico — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 57 — Data: 28 dicembre 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ascoli Piceno — Intestazione: Mosciotti Ermelinda fu Enrico — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Rendita L. 336.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 9 giugno 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

(2815)

Diffida per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro 5 % (1959)

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 50.

In applicazione dell'art. 7 del decreto Ministeriale 20 gennaio 1951 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati titoli provvisori di buoni del Tesoro 5 % (1960):

Numero: 234055 — Serie: *D* — Ufficio che ha emesso il titolo: Tesoreria provinciale di Roma — Persona che ha denunziato il titolo: Del Giudice Riccardo di Luigi, dom. in Roma, via Bertoloni n. 44 — Capitale nominale L. 50.000.

Numero: 257100 — Serie: *B* — Ufficio che ha emesso il titolo: Tesoreria provinciale di Roma — Persona che ha denunziato il titolo: Del Giudice Riccardo di Luigi, dom. in Roma, via Bertoloni n. 44 — Capitale nominale: L. 10.000.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti.

Roma, addì 9 giugno 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

(2814)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 141

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 27 giugno 1952

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,92	641 —
» Firenze	624,90	638,25
» Genova	624,90	639,50
» Milano	624,92	641 —
» Napoli	624,90	633,50
» Palermo	—	—
» Roma	624,90	639,375
» Torino	624,92	639,50
» Trieste	624,92	—
» Venezia	624,91	639,15

Media dei titoli del 27 giugno 1952

Rendita 3,50 % 1906	68,675
Id. 3,50 % 1902	64,20
Id. 3 % lordo	66,35
Id. 5 % 1935	97,50
Redimibile 3,50 % 1934	74,225
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	72,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	72,20
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,475
Id. 5 % 1936	93,925
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	99,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	99,025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	99 —

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 27 giugno 1952

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,91
1 dollaro canadese	»	640,44

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . . . Lit. 1.749,75

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 16.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	524330	511 —	Pezzatti Maddalena di *Eusebio*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Bollengo (Aosta), con usufrutto a Pezzatti *Eusebio* fu Giuseppe, dom. in Bollengo.	Pezzatti Maddalena di *Luigi Eusebio*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Bollengo (Aosta), con usufrutto a Pezzatti *Luigi Eusebio* fu Giuseppe, dom. in Bollengo.
Cons. 3,50 % (1906)	840652	493,50	Mozzi *Ida* fu Cesare, minore sotto la patria potestà della madre Locci Ada vedova Mozzi, con usufrutto a Locci Ada di Antonio vedova di Mozzi Cesare.	Mozzi *Iva* fu Cesare, minore, ecc come contro, con usufrutto come contro.
Rend. 5% (1935)	167188	550 —	Purpura Giovanni, *Rosa* e Giuseppe fu Giovanni, minori, sotto la tutela di Amato Giuseppe fu Mariano, dom. a Palermo, con usufrutto ad Ajello Rosalia fu Salvatore ved. Purpura.	Purpura Giovanni, *Rosalia* e Giuseppe fu Giovanni, ecc. come contro, con usufrutto come contro.
B. T. N. 5% (1950) Serie 17ª	288	7.000 —	Livio Carlo Alberto fu Giuseppe, dom. a Como, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Livio *Erminia* e *Ada* fu Paolo.	Come contro, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Livio *Emilia Erminia* e *Adda* fu Paolo.
B. T. N. 5% (1950) Serie 22ª	368	7.000 —	Livio Maria Celia Anna fu Giuseppe, nubile, dom. a Como, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
B. T. N. 5% (1950) Serie 22ª	370	6.000 —	Livio Maria Antonietta fu Giuseppe, moglie di Passalacqua Aldo, dom. a Como, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
B. T. N. 5% (1950, Serie 33ª	361	1.000 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. N. 5% (1950) Serie 22ª	369	7.000 —	Livio Ada Erminia fu Giuseppe, moglie di Fogliani Vincenzo, dom. a Como, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
B. T. N. 5% (1950) Serie 17ª	287	3.000 —	Livio Mario Paolo fu Giuseppe, dom. in Como, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
B. T. N. 5% (1950) Serie 33ª	362	4.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	844716	560 —	Emina *Luigia* fu Giuseppe, maritata Rosa, dom. a Milano.	Emina *Edvige Luigia* fu Giuseppe, maritata Rosa, dom. a Milano.
Id.	845534	1.190 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	628413	350 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. N. 5% (19 9) Serie O	315	Cap. nom. 3.000 —	Bruzzone *Lucio* fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Scotti *Giuseppina* di Angelo, dom. in Genova-Sampierdarena.	Bruzzone *Lucio Angelo* fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Scotti *Mafalda Giuseppina* di Angelo, dom. in Genova-Sampierdarena.
B. T. N. 5% (19 9) Serie F	539	1.000 —	Come sopra.	Come sopra.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
B. T. N. 5% (1950) Serie 3ª	591	Cap. nom. 30.000 —	Bruzzone *Lucio* fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Scotti *Pina* di Angelo ved. Bruzzone, dom. in Genova-Sampierdarena.	Bruzzone *Lucio Angelo* fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Scotti *Mafalda Giuseppina* di Angelo, dom. in Genova-Sampierdarena.
B. T. N. 5% (1950) Serie 31	23	12.000 —	Bruzzone *Lucio* fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Scotti *Giuseppina Mafalda* di Angelo ved. Bruzzone, dom. a Genova-Sampierdarena.	Bruzzone *Lucio Angelo* fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Scotti *Mafalda Giuseppina* di Angelo ved. Bruzzone, dom. a Genova-Sampierdarena.
B. T. N. 5% (1950) Serie 25	68	2.000 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 24 maggio 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

(2512)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Circolare n. 48/1950. Norme transitorie relative al collaudo dei recipienti per trasporto di gas compressi residuati di guerra ed alla regolarizzazione dei recipienti nazionali ed esteri sprovvisti di certificato di approvazione. - Proroga del termine di applicazione.

Circolare n. 148/1952

Il termine utile per avvalersi delle disposizioni facilitative di cui alla circolare n. 48/1950 per la regolarizzazione dei recipienti in oggetto, fissato al punto 13° della circolare n. 48/1950 stessa, al 31 dicembre 1951 e prorogato al 30 giugno 1952 con circolare n. 272/1952, e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1952.

Roma, addì 28 maggio 1952

p. Il Ministro: CAPPUCCIO

(3039)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Raffaele Spada, fu Giuseppe, nato a Formia il 22 febbraio 1915 ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso la Università di Roma nel 1939.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(3041)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di bonifica denominato « Val del Foglia », con sede in Pesaro

Con decreto Presidenziale 14 aprile 1952, n. 1077, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1952 al registro n. 8, foglio n. 290, è stato costituito il Consorzio di bonifica della « Val del Foglia » con sede in Pesaro.

(3000)

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Grotte Santo Stefano », con sede in Grotte Santo Stefano (Viterbo).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 18880 in data 16 giugno 1952, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Grotte Santo Stefano », con sede nel comune di Grotte Santo Stefano (Viterbo), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati nell'adunanza del 3 ottobre 1948.

(3014)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Fontanelice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 5 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1952, registro n. 13 Interno, foglio n. 224, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Fontanelice (Bologna) di un mutuo di L. 650.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(2975)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Minturno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 20 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1952, registro n. 13 Interno, foglio n. 24, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Minturno (Latina) di un mutuo di L. 3.074.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(2966)

Avviso di rettifica

A rettifica della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1952, pagina 1977, si chiarisce che il mutuo a pareggio del bilancio 1951 del comune di Resina (Napoli), autorizzato con decreto in data 24 gennaio 1952, è di L. 19.880.000 anzichè di L. 19.881.000.

(2929)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a sessanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 4 gennaio 1920, n. 39;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte, riguardante i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra;

Visti i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172 e 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, con il quale, per l'ammissione ai pubblici concorsi, si prescinde da limite massimo di età nei confronti degli aspiranti, che alla data del bando di concorso rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nell'Amministrazione dello Stato;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-43 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto l'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, relativo ai limiti di età per i concorrenti ai pubblici concorsi già colpiti da leggi razziali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni, riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, contenente aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, concernente la temporanea elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa al collocamento dei minorati di guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, relativa all'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, portante norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Vista la legge 16 giugno 1940, n. 721, sull'ordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, nonchè le modifiche a tale legge contenute nel decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 455;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 417, nonchè le modifiche a tale regolamento apportate con il decreto Presidenziale 8 febbraio 1949, n. 29;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 21 maggio 1952, n. 28814 12106;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a sessanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno.

Dei sessanta posti quattro sono riservati a favore dei candidati che superino la prova facoltativa scritta e orale di lingua tedesca e che risultino idonei nelle prove obbligatorie.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta, con esclusione di altri titoli di studio, la laurea in giurisprudenza conseguita in una Università della Repubblica, ovvero la laurea in scienze sociali e politiche, conseguita nell'Istituto superiore « Cesare Alfieri » di Firenze o la laurea in scienze politiche.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 32, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla prefettura della Provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il personale non di ruolo, e gli impiegati di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire all'ufficio anzidetto le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Le prefetture, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), man mano che le avranno ricevute, con l'indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

I candidati, che desiderino concorrere anche ai quattro posti riservati, di cui all'art. 1 del presente bando, sostenendo, allo scopo, la prova scritta e orale di lingua tedesca, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

Detto limite massimo di età è elevato:

I) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, o che siano stati partigiani combattenti o cittadini deportati dal nemico o che appartengano alle altre categorie assimilate ai combattenti;

II) a quarantacinque anni per coloro che siano mutilati o invalidi di guerra, mutilati od invalidi della lotta di liberazione o che appartengano alle altre categorie assimilate ai mutilati o invalidi di guerra.

I candidati, già colpiti dalle leggi razziali, godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopraindicati limiti massimi di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944;

III) a quarantaquattro anni nei riguardi dei decorati al valor militare e di coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, nonchè dei capi famiglia numerosa;

IV) a quarantacinque nei riguardi del personale U.N.S.E.A.

Il limite massimo di età è, altresì, elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dai precedenti punti *I*) e *III*), purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Il limite di età è elevato a quarantacinque anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Il beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo.

2. Certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 24. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro, per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto.

3. Certificato su carta da bollo da L. 24, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

4. Certificato generale, su carta da bollo da L. 85, del casellario giudiziario.

5. Certificato, su carta da bollo da L. 24, di buona condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune, ove l'aspirante risiede da un anno, o, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

6. Certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 24, da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati, invalidi di guerra, produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nelle forme prescritte dal successivo art. 15.

7. Copia, su carta da bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro foglio, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o il foglio di congedo illimitato, o certificato su carta da bollo di esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva, con la legalizzazione prescritta.

I candidati ex combattenti presenteranno, oltre alla detta copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo da L. 24; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente, oppure di mutilato, o di invalido per la lotta di liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno, inoltre, presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, nella quale attestazione dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualifica, i primi, mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con l'esibizione della dichiarazione mod. 69 a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di abituale residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza, mediante attestazione in carta da bollo da L. 24, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

8. Titolo originale di studio o copia autenticata da notaio.

9. Copia dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata dalla Amministrazione, dalla quale l'aspirante dipende, munita della prescritta marca da bollo debitamente annullata.

Tale documento sarà presentato dai candidati, che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione.

Gli aspiranti, che intendano far valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 del precedente art. 4, debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I documenti, certificati ed attestati indicati nel presente bando sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 7, 8 e 9 dell'art. 4.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 5, 6 e 7 del precedente art. 4, un certificato rilasciato su carta da bollo del comandante del Corpo, al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati, che risiedano in territorio non metropolitano, potranno presentare la sola domanda nel termine di cui all'art. 3, salvo a produrre i prescritti documenti almeno entro trenta giorni dalla scadenza di detto termine. I candidati, che dimostrino di essere chiamati alle armi, potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti, non oltre dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

I candidati, che saranno ammessi alla prova orale, avranno facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino, nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito della età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande, che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3. Anche i documenti debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 8.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per esami per la nomina a vice segretario in prova nel ruolo della carriera di gruppo *A* nell'Amministrazione civile dell'interno, senza conseguirvi l'idoneità.

Art. 9.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale e si effettuerà in base al seguente programma:

1) diritto civile;
2) diritto amministrativo e costituzionale;
3) economia politica e scienza delle finanze;
4) diritto penale (libro I) e procedura penale;
5) diritto commerciale;
6) diritto ecclesiastico;
7) diritto del lavoro;

8) nozioni di statistica (statistica teorica: generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; statistica applicata: statistiche della popolazione e demografia; statistiche economiche);

9) legislazione speciale amministrativa;

10) storia letteraria e civile d'Italia dal medio evo ai giorni nostri;

11) una lingua straniera (francese, inglese, tedesco) a scelta del concorrente, che dovrà dar prova di saper tradurre correntemente dall'italiano in francese, o dal tedesco o dall'inglese in italiano.

Le prove scritte verteranno sulle sole materie indicate ai numeri 1), 2) e 3); la prova orale potrà cadere su tutto il programma.

Il candidato potrà chiedere di sostenere la prova orale in più di una lingua estera tra quelle comprese nel programma di esame e, qualora dimostri di conoscerla in modo da poterla parlare e scrivere correntemente, potrà conseguire un maggior numero di punti a termini dell'art. 13 del regolamento per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato regio decreto 4 aprile 1938, n. 417.

Per avere titolo ad uno dei quattro posti riservati di cui all'art. 1 del presente bando, il candidato dovrà superare la prova scritta e orale di lingua tedesca.

Art. 10.

Con successivo decreto sarà fissata la data degli esami.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati. La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, degli ex combattenti e categorie assimilate, dei condannati e confinati politici. A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero. I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti, che si rendessero successivamente vacanti.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati vice segretari in prova nel ruolo della carriera di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno. Essi dovranno assumere servizio nelle sedi, in cui saranno destinati, entro il termine che sarà stabilito.

Art. 14.

Il prefetto, direttore generale degli affari generali e del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 7 giugno 1952

Il Ministro: SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1952
Registro Interno n. 15, foglio n. 41. — VILLA

(3025)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi a posti di segretario generale di 1ª classe (grado I) del comune di Brescia; di segretario provinciale generale di 2ª classe (grado II) delle provincie di Mantova e Trapani; di segretario provinciale capo di 1ª classe (grado III) della provincia di Rieti; di segretario capo di 1ª classe (grado III) dei comuni di Benevento, Carbonia (Cagliari) e Vibo Valentia (Catanzaro); di segretario capo di 2ª classe (grado IV) dei comuni di Fasano, Mesagne (Brindisi) e Matera.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente norme integrative ed esecutive sullo stato giuridico dei segretari comunali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 447;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per titoli ai posti vacanti di segretario generale di 1ª classe (grado I) del comune di Brescia; di segretario provinciale generale di 2ª classe (grado II) delle provincie di Mantova e Trapani; di segretario provinciale capo di 1ª classe (grado III) della provincia di Rieti; di segretario capo di 1ª classe (grado III) del comuni di Benevento, Carbonia (Cagliari) e Vibo Valentia (Catanzaro); di segretario capo di 2ª classe (grado IV) dei comuni di Fasano (Brindisi), Mesagne (Brindisi) e Matera.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari comunali e provinciali cui spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare;

d) i capi ripartizione titolari dei comuni e delle province;

e) funzionari dei gruppi *A* e *B* dell'Amministrazione civile dell'interno;

i quali tutti abbiano i requisiti e si trovino nelle condizioni prescritte dalla legge 27 giugno 1942, n. 851.

Art. 3.

Per essere ammessi ai concorsi suddetti gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'amministrazione civile) non oltre il termine di cinquanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, le domande in carta da bollo da L. 32, per ognuno dei concorsi, ai quali intendono partecipare, corredate ognuna di esse della ricevuta di un vaglia postale ovvero di vaglia cambiario della Banca d'Italia, dell'ammontare di L. 300, intestato al cassiere del Ministero dell'interno.

I concorrenti, devono, inoltre accludere alla domanda i documenti che essi ritengano di produrre nel proprio interesse, compresi quelli per le preferenze stabilite dalla legge in caso di parità di merito, facendone specificata menzione in un elenco in carta semplice in due esemplari.

Gli aspiranti che abbiano presentato domanda per analoghi concorsi indetti in precedenza potranno astenersi dall'allegare nuovamente documenti e titoli, limitandosi a far richiamo alla domanda alla quale questi erano allegati, unendo però ad ogni domanda gli elenchi completi in carta semplice, dei titoli e documenti.

Gli aspiranti di cui alla lettera e art. 2 del presente decreto devono produrre un attestato rilasciato dal Ministero dell'interno Direzione generale degli affari generali e del personale dal quale risulti la loro carriera e l'attuale posizione di ruolo.

Gli aspiranti di cui alle lettere *c*) e *d*) devono produrre:

1) un certificato rilasciato dal sindaco, ovvero dal presidente della Deputazione provinciale e vistato dalla prefettura dal quale risulti il loro stato di servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio ovvero copia del foglio matricolare.

I vice segretari devono inoltre esibire un certificato da cui risulti che ricoprono un posto di ruolo gerarchicamente superiore a quello dei capi ripartizione e che ad essi spetti per regolamento la effettiva sostituzione del segretario titolare.

I capi ripartizione devono produrre un certificato dal quale risulti la qualifica di capo ripartizione titolare.

A corredo dei suddetti certificati i vice segretari e i capi ripartizione devono produrre altresì copia del regolamento con relativa pianta organica autenticata dalla prefettura;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di regolare condotta morale e civile;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

6) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo o legalizzati, ove occorra.

Quelli indicati ai nn. 3), 4), 5) e 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, sia che vengano presentati per la prima volta, sia se allegati a precedenti domande di concorso.

Roma, addì 20 giugno 1952.

Il Ministro: SCELBA

(3043)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo di commissariato militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 12 marzo 1952, registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1952, che approva le istruzioni ed i programmi di esame per il concorso di reclutamento nel Corpo di commissariato militare marittimo;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 29794/12106.2.10 del 16 maggio 1952;

Decreta:

E' approvata l'annessa notificazione di concorso per la nomina di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo di commissariato militare marittimo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 maggio 1952

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1952
Registro Difesa-Marina n. 10, *foglio n.* 34. — CESARI

Notificazione di concorso a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo di commissariato militare marittimo.

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo di commissariato militare marittimo.

Il concorso avrà luogo nella località ed alla data che saranno determinate con successivo provvedimento e comunicate in tempo utile ai concorrenti.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i cittadini provvisti di laurea in giurisprudenza, o in scienze economiche e commerciali, o in scienze politiche, ovvero di laurea dottorale in scienze economiche-marittime conseguita presso la sezione di armamento navale dell'Istituto superiore navale di Napoli od in scienze coloniali.

Art. 3.

I concorrenti devono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) aver compiuto il 20° anno di età e non avere oltrepassato alla data della presente notificazione il 28 anni di età. Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato agli effetti del predetto limite di età il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944.

A norma dell'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, il limite di età è elevato: di due anni nei riguardi dei concorrenti che siano coniugati alla data di cui al primo comma dell'art. 4 della presente notificazione, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. E' elevato inoltre di cinque anni ai sensi della legge 3 maggio 1950, n. 223. Tali elevazioni si cumulano tra di loro, purchè complessivamente non superino i 45 anni;

c) risultare di buona condotta pubblica e privata;

d) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 ed a m. 0,83, e dovranno, inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus, senza correzione, controllato con le tavole ottotipiche, Le Weckeer non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

visus binoculare = 1/2, a 5 metri di distanza;
visus monocolare = 1/4, a 5 metri di distanza.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane colorate Holmgreen, deve essere assolutamente normale, e così pure normale deve essere la funzione auditiva.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 32, con l'indicazione del domicilio del concorrente e corredate dai documenti di cui all'art. 5, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Marina — Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici — Divisione stato giuridico —, entro il 60° giorno dopo quello della pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che pervenissero dopo la data predetta o che per tale data non fossero completamente documentate.

Tuttavia l'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Il Ministro per la difesa può escludere dal concorso o dalla nomina ad ufficiale quei concorrenti che, attraverso le informazioni pervenute al Ministero non risultassero di condotta irreprensibile.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere corredate dai seguenti documenti, debitamente legalizzati dalle competenti autorità:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, copia dell'atto di matrimonio e stato di famiglia.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a sottotenente, se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla nomina chiedere l'assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente comma o non avrà ottenuto l'assentimento;

5) certificato di buona condotta;

6) certificato generale del casellario giudiziario;

7) certificato di esito di leva per i riformati. Se il concorrente è idoneo al servizio militare deve invece esibire la copia dello stato di servizio o il foglio matricolare;

8) fotografia con firma debitamente autenticata e legalizzata;

9) originale o copia autentica rogata dal notaio, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2.

I documenti indicati ai numeri 1), 4), 5) e 6) dovranno essere di data non anteriore a quella della presente notificazione.

I concorrenti ufficiali in congedo in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 5) e 6) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento rilasciato dalla competente autorità, l'attuale posizione d'ufficiale o impiegato in servizio.

I documenti allegati alla domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della vigente legge sul bollo.

Gli aspiranti ed allievi ufficiali dovranno presentare tutti i documenti indicati nel presente articolo e dovranno indicare nella domanda anche il domicilio della famiglia.

Non verranno prese in considerazione le domande che, entro il termine stabilito, perverranno non corredate dei documenti prescritti dal presente articolo. Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa, ed è composta come segue:

Presidente: un ufficiale ammiraglio od un ufficiale generale commissario.

Membri: un colonnello commissario o — qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio — un ufficiale generale commissario;

un ufficiale superiore del Corpo di Stato Maggiore, di grado non inferiore a capitano di fregata e un ufficiale superiore di commissariato marittimo militare.

Segretario (senza voto): un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della marina di grado non inferiore all'8°.

Per gli esami di materie giuridiche ed economiche, di scienze e di lingue estere sono aggregati alla Commissione, con voto, professori civili delle materie di grado universitario per la sola durata delle relative prove.

Art. 7.

L'esame di concorso si svolgerà secondo il programma di cui al decreto Ministeriale 12 marzo 1952.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte, la Commissione esaminatrice, riunita in adunanza segreta, formulerà il tema sulla materia del programma da svolgersi nel giorno.

Le prove scritte si svolgeranno in giorni diversi.

Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla Commissione, nè consultare libri e manoscritti, salvo i testi di leggi e di decreti inseriti nella Raccolta ufficiale, che la Commissione ritenesse porre a loro disposizione.

Chi contravvenisse alle suddette disposizioni, sarà escluso dagli esami.

Art. 8.

La classifica degli idonei sarà fatta per ordine di merito, come risulterà dai punti ottenuti, ed a parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni.

Art. 9.

Per ottenere la nomina a sottotenente, i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 10.

I vincitori del concorso, nominati sottotenenti, riceveranno gli assegni di viaggio a tariffa militare per recarsi dal luogo di residenza a quello in cui sarà tenuto il corso teorico pratico di cui all'art 11 della presente notificazione.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati sottotenenti nel Corpo di commissario militare marittimo e seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale ed un tirocinio pratico a bordo per la complessiva durata di mesi 10.

Art. 12.

Copie della presente notificazione e dei programmi in vigore potranno essere richieste al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici Divisione stato giuridico).

Roma, addì 20 maggio 1952

Il Ministro: PACCIARDI

(3004)

PREFETTURA DI ASTI

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Asti

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASTI

Visto il proprio decreto n. 16600 del 27 agosto 1951, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 aprile 1950 e bandito con decreto prefettizio n. 13289 del 30 maggio 1950;

Visto il proprio decreto n. 16600 del 27 agosto 1951, con il quale in base alla graduatoria del decreto sopradetto, venivano dichiarati i vincitori delle condotte poste a concorso;

Visto che alcune ostetriche dichiarate vincitrici hanno rinunciato alla nomina e che pertanto è necessario provvedere alla dichiarazione di altre vincitrici;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie n. 1265 del 27 luglio 1934 e gli articoli 23 e 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitari condotti n. 281 dell'11 marzo 1934;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso di cui alle premesse per le sedi a fianco di ciascuna di esse assegnata:

1) Battistini Martina: Canelli;
2) Pregno Lucia: Costigliole d'Asti;
3) Jacobone Laura: Montafia-Cortazzone-Soglio-Capriglio;
4) Arri Carolina: Cunico-Scandeluzza-Colcavagno;
5) Gaspardone Maria: Bruno;
6) Basso Irma: Mongardino;
7) Colli Eufesina: Moasca-San Marzano;
8) Quaglia Pierina: Piovà Massaia-Cerreto;
9) Magnonini Gallia: Rocchetta Palafea-Cassinasco.

Il presente decreto sarà inserito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, sul bollettino della Prefettura e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Asti, addì 31 maggio 1952

Il prefetto: JODICE

(3052)

PREFETTURA DI AGRIGENTO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Agrigento

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Visto il proprio decreto n. 40436 in data 25 gennaio 1952, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto, vacanti nei Comuni della provincia al 30 novembre 1946;

Visto il proprio decreto n. 3090 in data 26 gennaio 1952, modificato con successivo decreto n. 12305 dell'11 aprile 1952, con cui si è provveduto alla dichiarazione dei vincitori del concorso ed alla conseguente assegnazione delle sedi;

Visto che tutti i veterinari dichiarati vincitori di concorso hanno rinunciato alla nomina nelle condotte loro assegnate;

Viste le dichiarazioni di accettazione dei concorrenti dichiarati idonei, che seguono nella graduatoria e che hanno chiesto, in ordine di preferenza, le sedi resesi disponibili;

Ritenuto che occorre provvedere alla nuova assegnazione delle sedi predette;

Visto il combinato disposto degli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 26, 55 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A modifica del decreto prefettizio n. 3090 del 26 gennaio 1952, rettificato col successivo decreto n. 12305 dell'11 aprile 1952, i sottoelencati medici-veterinari sono dichiarati vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1946 ed assegnati alle condotte dei Comuni o Consorzi a fianco di ciascuno indicati:

1) Schinelli dott. Antonino di Nicolò: comune di Caltabellotta;

2) Bosco dott. Giuseppe di Calogero: comune di Favara;
3) Nasello dott. Carmelo fu Domenico: comune di Grotte;
4) Scopelliti dott. Giuseppe di Michelangelo: comune di Palma Montechiaro;
5) Picone dott. Calogero di Antonino: comune di Racalmuto;
6) Raiti dott. Francesco di Giuseppe, Consorzio veterinario Santa Margherita-Montevago;
7) Mulè dott. Salvatore fu Francesco: Consorzio veterinario Burgio-Villafranca-Lucca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Agrigento, addì 16 giugno 1952

Il prefetto: BILANCIA

(3054)

PREFETTURA DI BENEVENTO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Benevento

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

Visto il decreto prefettizio n. 34905 Div. 3/1 in data 1° dicembre 1951, col quale veniva fatta dichiarazione delle candidate vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Benevento al 30 novembre 1949;

Visti i successivi decreti n. 7753 Div. 3/1 del 21 marzo 1952, n. 8164 Div. 3/1 del 5 aprile 1952 e n. 10840 del 22 aprile 1952;

Constatato che l'ostetrica Rossi Dora, dichiarata vincitrice della condotta di Reino ha dichiarato di rinunziare alla nomina;

Che l'ostetrica Marano Renzi, già vincitrice della condotta di Paduli, interpellata per la condotta vacante di Frasso Telesino — dalla medesima indicata nell'ordine delle preferenze prima di Paduli — per non aver dichiarato entro il termine perentorio, concesso a norma di legge l'accettazione di detta sede deve dichiararsi decaduta;

Ritenuto che occorre provvedere, ai sensi dell'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, alla dichiarazione delle vincitrici delle condotte sopraindicate, attualmente vacanti;

Visto che l'ostetrica Pelogalli Pierina, vincitrice della condotta ostetrica di Cusano Mutri, interpellata, ha dichiarato di accettare la condotta ostetrica di Frasso Telesino indicata nell'ordine di preferenza prima di quella di Cusani Mutri;

Visto che nessuna delle altre ostetriche vincitrici ha indicato nell'ordine delle preferenze, prima della sede attualmente occupata, la condotta di Reino, per cui occorre provvedere alla nomina della prima delle candidate idonee che tale sede abbia indicato;

Visto che l'ostetrica Gaudini Elide ha indicato tra le sedi richieste quella di Reino;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Ad ulteriore parziale modifica del decreto prefettizio numero 24905 Div. 3/1 in data 1° dicembre 1951 le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna di esse indicate:

1. Pelogalli Pierina. Frasso Telesino;
2. Gaudini Elide: Reino.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e resterà pubblicata, per la durata di giorni otto, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Benevento, addì 6 giugno 1952

p. *Il prefetto*: DE LUCA

(2840)

PREFETTURA DI AREZZO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Arezzo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Visto il proprio decreto n. 11607 del 12 maggio 1952, concernente la dichiarazione delle vincitrici del concorso a quattro posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della provincia di Arezzo alla data del 30 novembre 1950, bandito con decreto prefettizio n. 4487 del 28 febbraio 1951;

Considerato che, a seguito della rinuncia da parte delle assegnatarie si è resa vacante la condotta ostetrica del comune di Sestino (unica);

Tenuti presenti l'ordine di graduatoria delle concorrenti e le dichiarazioni di preferenza delle sedi da esse indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 56 e 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto in narrativa, la signora Baldi Rita negli Arrigucci è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Sestino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Arezzo, addì 16 giugno 1952

Il prefetto: FRANCI

(3055)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.